

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROVIGO  
SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dr.ssa Lina Manuali, ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nella causa n. omissis/2013 R.G. promossa da:

**FALLIMENTO**

- attore -

**CONTRO**

**TIZIO**

- convenuto -

**BANCA 1**

- intervenuto -

**BANCA 2**

- convenuto -

**BANCA 3**

- convenuto contumace -

**BANCA 4**

- convenuto contumace -

**CONCLUSIONI**

Per l'attore: come da verbale di udienza del 31.01.2018

Per TIZIO: come da verbale di udienza del 31.01.2018

Per BANCA 1: come verbale di udienza del 31.01.2018

Per BANCA 2: come da verbale di udienza del 31.01.2018

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato il FALLIMENTO, in persona del Curatore, Dott. omissis, esponeva:

- che con sentenza n. omissis/10 in data 7/10.5.2010 il Tribunale di Rovigo dichiarava il fallimento della società omissis, nominando Curatore il Dott. omissis;

- che la società fallita aveva in corso alcune azioni giudiziarie nei confronti di BANCA 1, BANCA 2 BANCA 3 e BANCA 4 aventi ad oggetto l'accertamento della nullità ed illegittimità dell'applicazione di interessi, commissioni e spese, con richiesta di restituzione;

*Sentenza, Tribunale di Rovigo, Giudice Lina Manuali, n. 819 del 22 novembre 2018*

- che nel corso di dette azioni, il fallimento ha appreso dalle Controparti che la società fallita aveva stipulato atto di cessione dei crediti oggetto di contenzioso al dott. omissis, il quale confermava, ma non aderiva alla richiesta di trasmissione copia delle cessioni;

- che, eseguite le ricerche, presso l’Agenzia delle Entrate di Brindisi risultavano registrati i seguenti atti e di cui il Curatore acquisiva copia:

1) atto di cessione del 22.6.2009 derivante da rapporto di conto corrente n. omissis, già omissis aperto presso BANCA 4, registrato all’Agenzia delle Entrate di Brindisi il 6.7.2009 n. omissis;

2) atto di cessione del 22.6.2009 derivante da rapporto di conto corrente n. omissis, già omissis aperto presso la BANCA 4, filiale di omissis, registrato il 6.7.2009 n. omissis;

3) atto di cessione del 22.6.2009 derivante da rapporto di conto corrente n. omissis aperto presso BANCA 3, filiale di omissis registrato il 6.7.2009 n. omissis 6

4) atto di cessione del 22.6.2009 derivante da rapporto di conto corrente n. omissis, aperto presso BANCA 2, registrato il 6.7.2009 n. omissis

5) atto di cessione del 22.6.2009 derivante da rapporto di conto corrente n. omissis, aperto presso la BANCA 1, filiale di omissis, registrato il 6.7.2009 n. omissis;

- che, come è dato evincere dalle scritture private di cui sopra - trattandosi cessioni di credito “eventuale”, ossia, di credito non identificato in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi - esse sono inefficaci ed inopponibili al fallimento attore, evidenziando che, tra l’altro, alla data del fallimento nessuno dei crediti era ancora venuto ad esistenza;

- che il dott. TIZIO risulta insinuato al passivo fallimentare, in via definitiva, per la somma di € 10.640,00, in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 e, in sede di insinuazione, non ha dichiarato l’esistenza delle cessioni, prestando acquiescenza al provvedimento del Giudice Delegato, che ha dichiarato l’esecutività dello stato passivo, divenendo definitivo;

- che in ogni caso, ed in via subordinata, le cessioni sarebbero comunque inefficaci anche ex art. 67, co. 1, n. 2, L.F.;

- che tali cessioni, avendo funzione compensativa per le attività professionali svolte dal TIZIO quale professionista, costituiscono un mezzo anormale di pagamento scaduto, per cui sono revocabili, stante anche la conoscenza dello stesso TIZIO dello stato di insolvenza della società fallita per aver avuto a disposizione tutta la documentazione bancaria, da cui emergeva una forte esposizione nei confronti delle Banche;

- che il fallimento ha interesse a far dichiarare l’inefficacia delle cessioni in questione anche a seguito della sentenza del Tribunale di Ferrara n. omissis /13 nella causa n. omissis/09 R.G., che ha accertato un credito della procedura nei confronti di BANCA 3

- che ha ritenuto opportuno notificare la presente citazione agli Istituti cessionari, affinché gli stessi fossero posti nelle condizioni di intervenire nel presente giudizio, qualora lo avessero ritenuto.

Tanto premesso, conveniva in giudizio il Dott. TIZIO, oltre che le citate Banche, dinanzi a questo Tribunale, precisando le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente:

*Sentenza, Tribunale di Rovigo, Giudice Lina Manuali, n. 819 del 22 novembre 2018*

- “1) Accertarsi e dichiararsi l’inefficacia nei confronti del FALLIMENTO delle cessioni di credito da parte della società omissis  
2) Respingersi come infondate in fatto e in diritto le domande dei convenuti Dott. TIZIO e BANCA 2;  
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.*

Si costituivano in giudizio il convenuto, il Dott. TIZIO, la BANCA 1, con comparsa di intervento volontario *ex art. 105 c.p.c.*, e BANCA 2.

Il convenuto TIZIO eccepisce:

- che erroneamente i crediti ceduti venivano qualificati quali crediti futuri per essere, al momento della conclusione del contratto già esistenti, determinati ed esigibili;
- che secondo le valutazioni tecniche del cessionario, a cui era stato conferito l’incarico professionale di procedere alla rideterminazione dei saldi contabili dei conti correnti della società, vi era un risparmio finanziario di euro 2.732.833,04, oltre interessi e minori oneri finanziari;
- che le cessioni, diversamente dalla definizione pro solvendo data dalle parti, erano in realtà pro soluto, dato che la cedente rimaneva comunque “garante” del pagamento del compenso e che la struttura delle stesse porta a ritenere che fossero a scopo di garanzia, dato che le cessioni erano date dalla società al fine di garantire l’adempimento della propria obbligazione.
- che, per quanto svolto in precedenza, le cessioni di cui trattasi debbono qualificarsi come un normale mezzo di pagamento, per cui il periodo sospetto è di sei mesi, con conseguente rigetto dell’azione esperita, per avere le cessioni data certa ed essere state concluse prima del periodo sospetto, concludendo: *“accertare e dichiarare che le operazioni oggetto del presente procedimento hanno natura normale e, dunque, il periodo sospetto corrisponde ai sei mesi precedenti alla dichiarazione di fallimento, con conseguente improponibilità dell’azione revocatoria esperita dall’attore per mancanza dei presupposti;*
  - *accertare e dichiarare che parte convenuta non era a conoscenza dello stato di insolvenza della società omissis con conseguente rigetto della domanda di parte attrice per mancanza dei presupposti; che alcun pregiudizio è stato arrecato alle ragioni dei creditori i quali, al contrario, potranno trarre vantaggio dai procedimenti instaurati contro gli Istituti di credito grazie all’attività professionale svolta dal dr. TIZIO e; e dunque per l’effetto rigettare la domanda di parte attrice per mancanza dei presupposti;*
  - *accertare e dichiarare pienamente valide ed efficaci le cessioni di cui al presente giudizio nonché, dichiarare l’inammissibilità dell’azione esperita dal fallimento t e, conseguentemente,*
  - *respingere in toto le richieste dallo stesso formulate”.*

La BANCA 1, costituendosi con intervento litisconsortile autonomo, dichiara di aderire, facendole proprie, alle domande attoree proposte dalla Procedura Fallimentare, per ottenere anche in proprio favore declaratoria di inefficacia degli atti impugnati dalla Procedura attrice, in particolare della cessione di credito relativa al rapporto di conto corrente n. omissis, rilevando che la cessione del credito in questione è inesistente trattandosi non di credito futuro, bensì di credito meramente ipotetico ed eventuale, ed, in quanto tale, la cessione richiede, oltre alla data certa, altri due requisiti e cioè deve essere notificata prima del fallimento e in data posteriore al venir ad esistenza del credito.

*Sentenza, Tribunale di Rovigo, Giudice Lina Manuali, n. 819 del 22 novembre 2018*

Viceversa, nel caso di specie manca proprio il secondo requisito, in quanto al momento del fallimento nessuno dei presunti crediti era venuto ad esistenza, con la conseguenza che l'effetto traslativo non si è verificato, per cui la cessione *tamquam non esset*.

Per altro, la BANCA 1, creditrice di società omissis è stata ammessa al passivo del fallimento con decreto del Tribunale di Rovigo in data 6/5/2013, ragion per cui è la BANCA 1 ad essere creditrice di società e non viceversa.

Pertanto, la BANCA 1 conclude, pertanto, nel senso che venga accertata e dichiarata *“l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità e comunque l'inefficacia e inopponibilità nei confronti della predetta omissis dell'atto di cessione del credito da parte della società al dr. TIZIO, relativo al rapporto di conto corrente n. omissis, atto di cessione di data 22 giugno 2009, registrato all'Agenzia delle Entrate di omissis il 6 luglio 2009 al n. omissis”*

BANCA 2 eccepisce la propria estraneità alle questioni oggetto di causa, per cui non vi erano ragioni per convenirla in giudizio, tanto che nei suoi confronti il Fallimento attore non ha formulato alcuna domanda, chiedendo che venga *“accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di BANCA 2, condannarsi il Fallimento in persona del curatore pro-tempore, a rifondere a BANCA 2 le spese di questo giudizio, comprensivo di accessori di legge”*.

Non si costituivano in giudizio BANCA 3 e BANCA 4.

La causa veniva istruita a mezzo documenti.

Il G.I., a scioglimento della riserva assunta in data 19.03.14, rilevato che la causa pendente avanti la Corte di Cassazione, di cui per altro non è stato allegato alcun documento, non ha carattere pregiudiziale, rigetta la richiesta di sospensione *ex art. 295 c.p.c.* formulata dal convenuto TIZIO; come pure, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.02.2015, rigetta la prova per testi formulata da parte convenuta nella memoria *ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.*

Quanto al merito della questione, l'art. 1260 c.c. statuisce che *“Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore”*, l'art. 1264 c.c. *“La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.”* e l'articolo 2914, n. 2, cod. civ. a sua volta, dispone che *«non hanno effetto nei confronti del creditore pignorante e degli altri creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento ...2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento»*.

In sostanza, a mente delle citate disposizioni del codice il conflitto tra cessionari, ovvero tra il cessionario ed il creditore pignorante (o la curatela fallimentare) trova soluzione sulla base del criterio della prevalenza della cessione notificata al debitore ceduto o da questi accettata prima, ovvero notificata (o accettata) prima del pignoramento.

La Suprema Corte (Cassazione, sezione lavoro 26 ottobre 2002, n. 15141) ha ritenuto che la cessione di crediti futuri (ad effetti obbligatori e non immediatamente traslativa), intanto prevarrebbe sul pignoramento, in quanto abbia ad oggetto crediti *«concretamente eventuali»* e cioè contrassegnati *«da un alto grado di probabilità»*.

E, *“Per poter opporre al fallimento la cessione di crediti futuri, è necessario non solo che tali crediti, sorti dopo il perfezionamento della cessione, siano comunque anteriori al fallimento, ma occorre altresì che prima di tale data essi siano divenuti esigibili, e che siano stati singolarmente notificati o accettati dal debitore con atto avente data certa”* (Cass. 96/9997).

Ed ancora, secondo la S.C., “*nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c. non è opponibile al fallimento se, alla data di dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione*” (Cass. 05/17590).

Inoltre, nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto crediti «*eventuali ed aleatori*», la «*maggior incertezza ... dell'effetto traslativo*» fa sì che la cessione intanto possa essere opposta al creditore pignorante, in quanto tali crediti «*siano divenuti esigibili e vi sia stata la notificazione o l'accettazione del debitore prima del pignoramento*».

Quindi, nella ipotesi in cui la cessione abbia ad oggetto crediti meramente eventuali e non ancora identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, per predicare la prevalenza della cessione e, dunque, la sua opponibilità al creditore pignorante (o alla curatela fallimentare), occorre che la notificazione o la accettazione della cessione sia, da un lato, anteriore al pignoramento (o al fallimento), e, dall'altro, comunque successiva al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza. (*ex multis*, Cassazione, sezione prima civile, 14 aprile 2010, n. 8961; Cassazione sezione prima civile, 21 dicembre 2005, n. 28300).

Orbene, nel caso per cui è causa, si ritiene di tutta evidenza che gli asseriti crediti siano semplicemente presunti e non reali.

Della loro esistenza non viene fornito alcun supporto probatorio fatta eccezione che per una perizia di parte, unilaterale per mancanza di contraddittorio con le parti interessate, cioè gli Istituti di credito, e, come tale, non può assurgere ad elemento certo, tanto più per essere stata redatta dallo stesso professionista cessionario.

Ne consegue che i presunti e pretesi crediti oggetti della cessione risultano sforniti di quell’*“alto grado di probabilità”* richiesto dalla Suprema Corte, di cui sopra, ragion per cui non è dato dubitare che trattasi di crediti meramente eventuali ed aleatori, che non risultano nemmeno essere divenuti esigibili e tantomeno venuti ad esistenza, con la conseguenza che alcun effetto traslativo si è verificato a favore del dr. TIZIO, come pure che non vi sia stata la notificazione o l'accettazione della cessione prima del fallimento.

Altresì, non è dato dubitare che la cessione posta in essere abbia unicamente funzione solutoria, come è dato riscontrare dallo stesso atto di cessione di credito, punto 6, in cui esplicitamente viene detto: “*che, allo stato attuale, la medesima ditta, al fine di procurarsi liquidità, ha proposto al precitato professionista, che ha accettato, la regolazione degli obblighi contrattuali precedentemente assunti (punto 5) tramite cessione “pro solvendo” del credito bancario ricalcolato dal medesimo professionista in favore della correntista società ditta cedente*”.

La funzione solutoria dell'atto si desume in modo chiaro dalla stessa circostanza che la cessione in questione non fu pattuita nel momento in cui venne conferito al professionista l'incarico, ma in un momento successivo, quando la società era già debitrice nei confronti del professionista per l'attività dallo stesso svolta in suo favore, per cui tale operazione era diretta ad estinguere le competenze professionali, sorte in precedenza, spettanti al Dott. TIZIO.

L'anomalia, pertanto, è da individuare, sia nell'estraneità alle ordinarie pattuizioni originarie per l'espletamento di una attività professionale, sia nella difformità rispetto agli ordinari mezzi di pagamento (Cass. n. 8703 del 1998; n. 6047 del 1997; n. 8525 del 1996; n. 2330 del 1993; n. 950 del 1987).

*Sentenza, Tribunale di Rovigo, Giudice Lina Manuali, n. 819 del 22 novembre 2018*

In conclusione, la cessione di credito effettuata in funzione solutoria, come nel caso che ci occupa, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in denaro o con titoli di credito ed è, pertanto, soggetta a revocatoria a norma degli artt. 66 e 67, 1° co. n. 2 l.f. (cfr. Cass. 02/5917 e Cass. 08/28981), con la conseguenza che il periodo sospetto è annuale e non semestrale, diversamente da quanto *ex adverso* sostenuto, pienamente rispettato dalla Procedura fallimentare: fallimento dichiarato in data 7/10.05.2010 e atto di cessione stipulato in data 22.6.2009.

Priva di pregio è poi l'eccezione mancata conoscenza dello stato di insolvenza da parte del Dott. TIZIO, il quale era completamente a conoscenza dei saldi negativi dei vari conti correnti, tanto che, sia pure attraverso proprie valutazioni tecniche, ha proceduto alla loro rideterminazione, e, comunque, non ha fornito alcuna prova dell'*inscientia decoctionis*.

In conclusione, per tutte le motivazioni sopra addotte, le cessioni di credito effettuate dalla società a favore del Dott. TIZIO sono inefficaci.

Infine, quanto alla richiesta di BANCA 3 della rifusione delle spese di giudizio, comprensive di accessori di legge, si deve rilevare che la costituzione nel presente procedimento non era un obbligo, ma una libera scelta processuale, in quanto lo stesso avrebbe potuto proseguire anche nella contumacia di detto Istituto, anche perché nessuna domanda nei suoi confronti veniva posta da parte attrice, il cui unico dichiarato scopo era solamente quello di rendere edotti gli Istituti di credito interessati della vertenza in atto e porli, così, in condizione, volendo, di intervenire nel giudizio, come è dato leggere a pag. 4 dell'atto di citazione.

Pertanto, la domanda formulata da BANCA 2 è infondata e va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- dichiara l'inefficacia nei confronti del Fallimento delle cessioni del credito da parte della Società al Dott. TIZIO di cui ai seguenti atti:

1) atto di cessione del credito sottoscritto in omissis in data 22.6.2009 derivante dal rapporto di conto corrente numero omissis già omissis aperto presso BANCA 4 filiale di omissis, registrato all'Agenzia delle Entrate di omissis il 6.7.2009 n. omissis;

2) atto di cessione del credito sottoscritto in Francavilla Fontana in data 22.6.2009 derivante da rapporto di conto corrente n. 10302C, già 9741 aperto presso la BANCA 4 filiale di omissis, registrato all'Agenzia delle Entrate di Brindisi il 6.7.2009 n. omissis;

3) atto di cessione del credito sottoscritto in omissis in data 22.6.2009 derivante da rapporto di conto corrente n. omissis aperto presso Banca 4 filiale di omissis, registrato all'Agenzia delle Entrate di Brindisi il 6.7.2009 n. 2916;

4) atto di cessione credito sottoscritto in Francavilla Fontana in data 22.6.2009 derivante da rapporto di conto corrente n. 5549741, aperto presso BANCA 2 filiale di omissis, registrato all'Agenzia delle Entrate di Brindisi il 6.7.2009 n. omissis;

5) atto di cessione credito sottoscritto in Francavilla Fontana in data del 22.6.2009 derivante da rapporto di conto corrente n. 1939, aperto presso Cassa di risparmio di Ferrara, filiale di Porto Viro, registrato all'Agenzia delle Entrate di Brindisi il 6.7.2009 n. omissis;

- dichiara l'inefficacia nei confronti della BANCA 1 della cessione del credito relativa al rapporto di conto corrente n. omissis;

- respinge le domande formulate dal convenuto BANCA 2;

- respinge le domande formulate dal convenuto Dott. TIZIO e, per l'effetto;

*Sentenza, Tribunale di Rovigo, Giudice Lina Manuali, n. 819 del 22 novembre 2018*

- condanna il Dott. TIZIO a rifondere al Fallimento. le spese del presente procedimento, che liquida per la fase di merito in € 507,00 per anticipazioni, € 442,10 per spese imponibili, in € 13.430,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, per la fase cautelare in € 593,06 per anticipazioni, € 55,55 per spese imponibili, € 5.525,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario del 15%, oltre CPA ed Iva come per legge
  - Condanna il TIZIO a rifondere alla BANCA 1 le spese di lite che liquida in 13.430,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario del 15%, oltre CPA ed Iva come per legge;
  - respinge la domanda di rifusione delle spese legali di BANCA 2
- Rovigo, li 07.11.2018

Il G.O.P.  
Dr.ssa Lina Manuali

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*